



**Comune di Ascoli Piceno**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

*Assessorato Sport e Gioventù*

**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  
COMUNALE DI MONTICELLI .**

**Ascoli Piceno, lì 20 maggio 2014.**

## **ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del Palazzetto dello Sport di Monticelli, di proprietà comunale sito in Via degli Iris di Ascoli Piceno composto da:

- piano palestra per attività sportiva;
- palazzina con spogliatoi atleti, arbitri e personale di servizio, segreteria, infermeria;
- palestrina di supporto alla struttura sita al secondo piano con ripostiglio;
- tribuna omologata per la capienza di n. 300 spettatori;
- n. 3 bagni per gli spettatori, di cui uno per disabili;
- n. 4 locali magazzini.

Nel corso del presente Disciplinare, per brevità:

- il Comune di Ascoli Piceno verrà denominato "Comune";
- l'Impresa, l'Ente di Promozione Sportiva o la Società Sportiva, aggiudicataria della struttura verrà denominata "concessionario".

## **ART. 2 USO DELL'IMPIANTO**

La concessione della gestione dell'impianto è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali l'impianto medesimo è stato realizzato.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato e del Regolamento sull'uso degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 14 Dicembre 2000.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso.

## **ART. 3 VERBALE DI CONSEGNA**

Il concessionario aggiudicatario prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell'impianto sportivo, in contraddittorio con il Responsabile del Comune redigerà un verbale che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa.

## **ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione decorre dalla data del verbale di consegna di cui al precedente articolo n. 3 con le modalità che verranno di seguito esplicitate e verrà a scadenza il 30 Giugno 2019.

## **ART. 5 MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PALESTRA**

Le modalità di concessione per la gestione del Palazzetto di Monticelli sono quelle di seguito elencate:

- a) dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 21.30 il piano palestra a disposizione delle società sportive per gli allenamenti secondo l'orario predisposto dall'Ufficio Sport del Comune;
- b) sabato e domenica disponibilità dell'impianto per gli incontri di campionato, come da calendari, con apertura della struttura 1h. e 30' prima dell'incontro;
- c) possibilità del concessionario di organizzare annualmente manifestazioni sportive e non nel numero max di 5 (cinque) senza pregiudicare il regolare svolgimento dei campionati federali;
- d) l'impianto sarà a disposizione del concessionario dalla conclusione dei campionati compresi eventuali play out e play off sino al 15/08 per organizzazione di manifestazioni sportive e non, centri estivi etc.;
- e) l'orario antimeridiano e tre pomeriggi dalle ore 14,30 alle ore 17,00 saranno a disposizione della Scuola Media di Monticelli dall'inizio dell'anno scolastico, sino al termine dello stesso per lo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica secondo l'orario disposto dalla scuola stessa mentre nel restante periodo sarà a disposizione del gestore per eventuali richieste di Istituti scolastici, di attività motoria per anziani e per disabili, di associazioni sportive e non, che dovessero pervenire. L'ingresso per disabili e attività scolastica di ogni ordine e grado è gratuito;
- f) Il concessionario avrà a disposizione la palestrina sito al 2° piano della struttura;
- g) Il concessionario avrà a disposizione il piano palestra dalle ore 21,30 in poi;

#### **ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Per l'utilizzo dell'impianto il Comune assicura:

- la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale; si precisa a tal proposito che le spese per eventuali riparazioni di danni causati da imperizia nella gestione dovranno essere rimborsate al Comune da parte dell'affidatario.
- la consegna dell'impianto nelle condizioni in cui si trova all'atto della consegna;
- l'erogazione delle utenze e la manutenzione della centrale termica.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto verrà temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, senza alcuna pretesa da parte dell'affidatario.

#### **ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

La ditta concessionaria nella gestione dell'impianto dovrà attenersi a quanto disposto dalla vigente normativa e più specificatamente dalla L.R. Marche 2 Aprile 2012 n. 5 e dal regolamento Regionale Marche del 7 Agosto 2013 n. 4;

Inoltre spetteranno al concessionario:

1) verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da propri tecnici specializzati nei vari settori dei seguenti impianti:

- impianto elettrico generale illuminazione, alimentazione quadri elettrici principali e secondari;
- impianto elettrico speciale a B.T. per segnalazione allarme chiamata;
- impianto rilevazione fumi e chiusura automatica porte per compartimentazione scale;
- impianto segnalazione allarme incendio;
- impianto segnalazione assenza rete pompe antincendio;
- impianto spegnimento pompe ad anello antincendio per NASPI;
- impianto estrazione forzata aria;
- impianto luci di emergenza;

3) i lavori di pulizia giornaliera dell'impianto ed in particolare:

- degli spogliatoi atleti ed arbitri, infermeria, vano scale, corridoi e servizi igienici spettatori che, in occasione di manifestazioni sportive del sabato e della domenica, dovrà assicurarsi prima dell'inizio dell'attività;
- del piano palestra e della palestrina al 2° piano;
- della tribuna da effettuarsi settimanalmente;
- del campo di gioco con cadenza quindicinale con la disponibilità di apposito macchinario.

Per la pulizia dei locali e del piano palestra, il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità.

4) salvaguardia della pavimentazione della palestra mediante apposita copertura a norma di legge ogni qualvolta si renda necessaria, qualsiasi danno alla stessa pavimentazione resta comunque a carico del concessionario.

5) l'apertura, la chiusura e la sorveglianza dell'impianto durante l'orario di utilizzo con la presenza di un custode e/o tecnico specializzato per impianti in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nella palestra ivi incluso il defibrillatore in dotazione alla struttura e muniti di eventuali relativi attestati e/o certificazioni di idoneità;

La sorveglianza dell'impianto dovrà attuarsi giornalmente per tutta la durata dell'orario predisposto dall'ufficio sport del Comune.

In occasione di gare di campionato e di manifestazioni occasionali (sportive e non) comunque autorizzate dall'ufficio sport del Comune, il concessionario dovrà assicurare la presenza di personale che sia responsabile:

- della custodia;
  - dell'assistenza agli impianti;
  - della sicurezza dell'impianto;
- 6) l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili.
- 7) Informare atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture ivi presenti.
- 8) Effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature.
- 9) La manutenzione ordinaria del complesso sportivo, consistente nelle operazioni che di seguito si riportano a puro scopo esemplificativo, non escludendo operazioni di manutenzione ordinaria qui non elencate:
- tinteggiatura interna di tutti i locali compresi i servizi igienici per il pubblico da effettuarsi annualmente prima del 15 Agosto;
  - riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
  - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie non danneggiate volontariamente;
  - riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
  - pulizia e spurgamento di tutto l'impianto fognario;
  - sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi del campo di gara prima delle partite e degli allenamenti;
  - ogni altra manutenzione ordinaria così come previsto dalle normative vigenti.
  - osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara.

Il Comune è estraneo ad ogni contratto che il concessionario intraprenderà con terzi (impresa di pulizia, ditte specializzate etc...).

#### **ART. 8 PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO**

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al gestore le relative tariffe (tabella "B" allegata).

Dette tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale.

Al gestore spettano inoltre i proventi derivanti da:

- a) introito dell'eventuale servizio di ristoro interno all'impianto come previsto al successivo articolo n.9;
- b) introiti pubblicitari come previsto al successivo articolo n.11.

- c) centri estivi e/o manifestazioni sportive e non, di cui comunque deve darsi comunicazione preventiva all'ufficio sport (vedasi articolo n. 5 punti c – d) al fine della relativa autorizzazione.

#### **ART. 9 ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

E' prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo n.64 comma 1 lettera g) della Legge Regionale n. 27 del 10/11/2009 non trasferibile, limitato al periodo di gestione nonché all'orario di funzionamento dell'impianto, nelle rispetto delle procedure di cui al Regolamento Regionale n.5 del 04/08/2011 e nel rispetto delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

#### **ART. 10 UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE**

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per 10 gg. l'anno.

L'utilizzo di dette giornate, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà comunque essere richiesto da parte dell'Ente al gestore, almeno 5 giorni prima della data d'uso.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

#### **ART. 11 ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'**

- 1) E' consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, stendardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici;
- 2) l'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia;
- 3) la messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti;
- 4) non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni;

- 5) l'intero spazio pubblicitario andrà distribuito riservando il 50% al concessionario e il rimanente 50% alle società sportive;
- 6) in caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune.

**ART. 12 PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali**

Il concessionario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

**ART. 13 PIANO DELLA SICUREZZA.**

Il concessionario dovrà provvedere a redigere un apposito "Piano di Sicurezza" specifico per l'importo in oggetto nel preciso rispetto dell'art. 19 del DM 18/3/96 e delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008;

Alla scadenza del periodo della concessione, l'Amministrazione Comunale entrerà in possesso del suddetto piano senza nulla dovere al concessionario.

**ART. 14 INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO**

L'Assessorato allo Sport potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dall'atto di concessione. Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art.n.7, sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e nel caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario.

Per gli impianti o parti di essi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008 ed al successivo DL 25/06/2008 n. 112 (Cov in Legge 21/08/2008 n. 133) di modifica del D.M.37/2008, le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo n. 3 del medesimo Decreto e secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.lgs 81/2008 con rilascio delle dichiarazioni previste per legge e di conformità o compatibilità dei lavori eseguiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli originali di tali documenti dovranno essere consegnati all'Amministrazione Comunale in originale o in copia conforme, alla concessione dei vari lavori.

L'affidatario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

## **ART. 15 DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE**

Il concessionario non potrà cedere la gestione di quanto forma oggetto del presente disciplinare.

## **ART. 16 MIGLIORIE ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI**

Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.

Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall'uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consistenza di cui all'art. n. 3.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

## **ART. 17 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI**

A garanzia della corretta gestione del servizio, e comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare, il concessionario aggiudicatario presterà cauzione del 10% calcolata sul valore del canone offerto relativo all'intero periodo di concessione.

La responsabilità civile per l'utilizzo dell'impianto è a carico del concessionario che deve stipulare:

- polizza di responsabilità civile verso terzi;
- rischio locativo.

Copia di dette polizze dovranno essere allegate alla convenzione che verrà sottoscritta.

Il concessionario potrà chiedere ai fruitori della struttura non convenzionati, impegnati in particolari tornei o manifestazioni, una polizza fidejussoria, per la riparazione di eventuali danni causati all'impianto durante l'uso.

Il concessionario resta, altresì, responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero arrecati ai beni di proprietà del Comune, il quale comunque resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.

## **ART. 18 OBBLIGHI SOCIETA' SPORTIVE**

Le società sportive potranno usufruire dell'impianto di Monticelli dal 20/08 sino al termine dei campionati compresi eventuali Play-off o Play-out secondo l'orario predisposto annualmente

dall'Ufficio Sport comunale corrispondendo al concessionario le tariffe allegare soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale.

Le società sportive saranno obbligate all'osservanza di tutte le norme per un corretto utilizzo dell'impianto come stabilito nel vigente regolamento d'uso degli Impianti Sportivi Comunali.

E' fatto divieto alle società sportive di cedere gli spazi assegnati ad altre società.

E' vietato l'utilizzo della pece sia negli allenamenti che nelle gare di campionato onde evitare danni alla pavimentazione ed agli arredi.

Nel caso di disputa di incontri amichevoli durante l'orario riservato agli allenamenti, le società dovranno darne comunicazione al gestore e provvedere al pagamento della relativa tariffa.

Si ribadisce quanto disposto dall'art. n. 3 comma 5 del Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali che così cita: "il mancato rispetto del regolamento comporta dapprima il richiamo scritto al corretto uso della struttura e nel caso di reiterate inosservanze alla revoca dell'assegnazione degli spazi, con provvedimento del dirigente del settore sport".

Eventuali danni arrecati da tesserati o da sostenitori delle società sportive nel corso di allenamenti e gare saranno comunque a carico del concessionario.

#### **ART. 19 RISOLUZIONE**

Il contratto verrà risolto qualora il concessionario non adempia ad uno o più degli oneri elencati al precedente articolo n. 7, in tal caso, il Comune evidenzierà l'inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione; nel caso in cui il concessionario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione del contratto con a carico del concessionario tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle derivanti dall'espletamento di una nuova gara di appalto, oltre, ovviamente, all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

#### **ART. 20 CONTROVERSIE**

Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nel disciplinare, si fa presente che il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

#### **ART. 21 RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Quanto previsto nel presente disciplinare viene integrato con il vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, per quanto compatibile.

#### **ART. 22 AGGIUDICAZIONE**

Per l'individuazione del concessionario si procederà mediante gara a procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 83, del D.Lgs n.163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., ossia con

l'aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, sulla base degli elementi di seguito esplicitati:

**1) Offerta economica (max punti 50)**

All'offerta recante il maggior rialzo rispetto al canone annuo di concessione posto a base di gara, determinato in € 700,00 oltre IVA, verrà assegnato il massimo punteggio previsto (punti 30).

Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato mediante l'utilizzo della formula proporzionale.

**2) Disponibilità della struttura (max punti 30)**

Il punteggio relativo al criterio verrà attribuito in relazione ai giorni di utilizzo da parte del Comune offerti dai partecipanti in aggiunta ai dieci giorni obbligatori di cui all'articolo n.10 del presente disciplinare.

Verranno assegnati punti 1 (uno) per ogni giorno offerto in più rispetto a n. 10 giorni obbligatori sino ad un massimo di punti 30.

**3) Qualità della gestione (max punti 20)**

Il punteggio relativo al criterio "Qualità della gestione" verrà attribuito sulla base del sub criterio appresso indicato:

- **capacità espansiva della gestione e suo livello di integrazione con la realtà sportiva/ricreativa del territorio comunale;**

La valutazione, in particolare, terrà conto della capacità del concorrente di relazionarsi e coinvolgere, attraverso una specifica progettualità, collaborativa e concreta, con il contesto sportivo, sociale e ricreativo del territorio comunale di riferimento;

**ART. 23 REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati alle successive lettere a), b), c), a condizione che posseggano i requisiti ulteriori appresso elencati:

a) Imprese iscritte alla Camera di Commercio per almeno una delle attività di:

- gestione impianti polivalenti;
- gestione di palestre;
- gestione di impianti sportivi.

b) Associazioni Sportive e Società Sportive regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive o ad Enti di Promozione Sportiva ed iscritte al registro CONI delle Associazioni Sportive;

c) Enti di Promozione Sportiva.

I soggetti sopra indicati, dovranno, **pena l'esclusione**, possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

1) aver gestito un impianto sportivo per almeno anni 1 (uno), con capienza di pubblico superiore a 100 (cento) spettatori;

2) possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la manutenzione degli impianti tecnologici indicati al precedente articolo n. 7 punto 2, ovvero, in alternativa, in mancanza del possesso di tale iscrizione, il concorrente dovrà indicare l'Impresa responsabile degli impianti di cui si avvarrà, la quale dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. per la manutenzione degli impianti di cui sopra;

3) possesso delle seguenti figure professionali regolarmente abilitate a norma delle vigenti disposizioni di legge indicandone i nominativi ed i relativi attestati professionali.

- personale con certificazione (BLS) Basic Life Support al fine di garantire una presenza costante in grado di prestare interventi di primo soccorso (uso del defibrillatore in dotazione alla struttura);

- personale in possesso di attestato di direttore tecnico;

- personale in possesso di attestato addetto antincendio.

I requisiti di cui ai precedenti punti potranno essere oggetto di autocertificazione in sede di partecipazione alla procedura di gara e saranno poi oggetto di controllo ex art 48 del dec.lgs 163/2006 e, successivamente in capo al soggetto aggiudicatario.

4) effettuazione di sopralluogo preventivo presso l'impianto oggetto di concessione.

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di presa d'atto della specificità degli impianti nonché della loro idoneità ad essere gestiti, dovrà essere resa in sede di gara (nella documentazione amministrativa) unitamente alla dichiarazione inerente il possesso dei requisiti sopra elencati;

5) costituzione di una cauzione provvisoria di € 70,00:

- detta cauzione dovrà essere prestata mediante versamento in contanti presso la tesoreria comunale UNICREDIT s.p.a.- Via Indipendenza, 10/a coordinate IBAN : IT9810200813507000102493318, o fideiussione rilasciata da banca, compagnia assicurativa o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo n.107 del D.Lgs 385/93, con l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

È altresì ammessa la partecipazione alla gara da parte di Raggruppamenti Temporanei tra i soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c) a condizione che:

- il requisito minimo di cui al precedente punto 1) del presente articolo sia posseduto per intero dal Soggetto che assumerà la qualifica di Capogruppo – mandatario;

- i requisiti indicati, rispettivamente, ai punti 2) e 3) devono essere garantiti dal Raggruppamento Temporaneo nel suo complesso, nel senso che possono essere posseduti da qualsiasi Soggetto facente parte del Raggruppamento;
- il sopralluogo di cui al punto 4) dovrà essere effettuato almeno dal soggetto designato, Capogruppo – mandatario;
- la cauzione provvisoria, che dovrà essere rilasciata in favore del Raggruppamento nel suo complesso, dovrà essere allegata dal solo Capogruppo – mandatario.

Si precisa che:

- a) i Raggruppamenti Temporanei, come sopra ammessi, possono partecipare alla gara, ancorché formalmente non ancora costituiti, a condizione che, prima della presentazione dell'offerta, sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti raggruppati, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- b) nella documentazione amministrativa, ciascuna Società facente parte del Raggruppamento dovrà specificare, in valore percentuale, la parte della gestione che verrà svolta autonomamente dalla Capogruppo, nonché quelle che verranno svolte dalle singole Imprese Associate.
- c) per quanto concerne l'offerta congiunta, la responsabilità delle Società raggruppate ed il mandato conferito alla Capogruppo, si fa rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

#### **ART. 24                    SPESE INERENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del concessionario.

## **TABELLA B**

### **IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – TARIFFE**

#### **Palazzetto dello Sport di Monticelli**

##### **PALESTRA**

- Allenamento squadra maggiore € 7,75 ora;
- Allenamento settore giovanile € 2,58 ora;
- Incontro ufficiale squadra maggiore Serie A e B € 12,91;
- Incontro ufficiale serie C e D e settore giovanile € 10,33;
- Incontro amichevole squadra maggiore in orario di allenamento € 12,91;
- Incontro amichevole settore giovanile in orario di allenamento € 10,33;
- Incontro amichevole squadra maggiore e settore giovanile  
extra orario di allenamento € 41,32

##### **ALTRE ATTIVITA'**

- \* Allenamenti, gare o stages di Associazioni o Società Sportive ed  
Enti di Promozione Sportiva non iscritte all' Albo Comunale € 41,32 ora;
- \* Attività Amatoriali per utenti non facenti parte di Enti di promozione sportiva  
Società ed Associazioni sportive (calcio a 5, pallavolo etc..) € 41,32 ora;
- \* Saggi ginnici scolastici € 5,16 ora;
- Manifestazioni non sportive con ingresso a pagamento  
(concerti, rappresentazioni teatrali etc..) € 41,32 ora;
- Manifestazioni non sportive con ingresso gratuito  
(concerti, rappresentazioni teatrali etc..) € 10,00 ora;
- Manifestazioni sportive con ingresso a pagamento € 41,32 ora ;
- Manifestazioni sportive con ingresso gratuito € 10,00 ora.

*Tutte le tariffe sopra riportate si intendono escluse di IVA*